

## ATTO DI PRECISAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno ventitre del mese di giugno in Roma, nel mio studio.


Innanzi a me Dottor Giorgio Intersimone, Notaio in Roma, con studio in Lungotevere dei Mellini n.10, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

è comparso il signor:

- RADOCCHIA MANLIO nato a Chieti il 6 agosto 1923, domiciliato in Roma, via Principe Amedeo n. 165, CF: RDC MNL 23M06 C632V, direttore generale del Servizio Italiano Assistenza Sociale per i Servizi Sociali dei Lavoratori S.I.A.S. ente di patronato con sede in Roma, piazza Benedetto Cairoli n. 117, CF: 80061070589, il quale interviene al presente atto in forza dei poteri a lui spettanti per statuto.

Detto comparso della cui identità personale io Notaio sono certo e che rinuncia alla assistenza dei testimoni, con il mio consenso, con il presente atto premette quanto segue:

A) con verbale da me Notaio redatto in data 18 marzo 1992 rep. 127994, registrato a Roma, Atti Pubblici, il 23 marzo 1992, è stato depositato il nuovo testo di Statuto Sociale del Patronato predetto, nonché del relativo regolamento di esecuzione.



B) Per errore materiale in detto Statuto venivano omissi alcuni articoli e precisamente gli articoli 3, 4, parte dell'articolo 13, 14 e parte dell'articolo 15.

C) Il comparente, nella sua qualità di Direttore Generale del Patronato predetto, intende depositare presso di me Notaio il testo integrato dello Statuto Sociale del Patronato S.I.A.S.

Tutto ciò premesso, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, il comparente, mi consegna il nuovo testo di Statuto Sociale (debitamente integrato con gli articoli 3, 4, 13, 14 e 15) e del Regolamento di Esecuzione del Patronato S.I.A.S.; statuto che io Notaio provvedo ad allegare sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa del comparente stesso, affinché venga registrato e conservato tra i miei atti.

Il presente atto dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su un foglio del quale sono occupate due facciate e poche righe della terza, viene da me letto al comparente il quale lo dichiara conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive in fine e nell'allegato statuto.

Firmati: Manlio Radocchia

Dott. Giorgio Intersimone, Notaio

Allegato A al n. 16229 Raccolte 3

STATUTO DEL PATRONATO S.I.A.S.

-Servizio Italiano Assistenza Sociale

per i Servizi Sociali dei Lavoratori-

ART. 1 - E' costituito a cura del Movimento Cristiano  
Lavoratori (M.C.L.), associazione promotrice, nato  
dall'unificazione tra il Movimento Cristiano Lavoratori  
Italiano (Mocli) e la Federazione Associazioni Cristiane  
Lavoratori (Federacl), il "Servizio Italiano Assistenza  
Sociale per i Servizi Sociali dei Lavoratori - S.I.A.S.",  
ente di patronato.

Esso ha lo scopo di assistere e tutelare gratuitamente e  
senza alcuna limitazione tutti i lavoratori e loro aventi  
causa, nell'ambito e secondo le modalità stabilite dalle  
disposizioni di legge in vigore.

Altri Enti e Associazioni possono richiedere di avvalersi,  
per i propri soci, del servizio del Patronato S.I.A.S..

L'Istituto ha la sede legale in Roma e svolge la sua attività  
a mezzo delle proprie sedi centrali e periferiche in tutto il  
territorio della Repubblica, e presso le comunità degli  
italiani all'estero.

ART. 2 - Il S.I.A.S. è soggetto alla vigilanza del Ministero  
del Lavoro e della Previdenza Sociale nei limiti e secondo le  
modalità previste dal D.L.C.P.S. 29 luglio 1947 n° 804, dalla  
L. 27 marzo 1980 n° 112, dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 1017  
e dal presente Statuto.



ART. 3. - L'Istituto provvede ad assicurare a tutti i lavoratori, pensionati e cittadini in genere, iscritti o non al Movimento Cristiano Lavoratori, ed ai loro aventi causa, compresi i dipendenti delle amministrazioni statali, parastatali, degli enti locali e di diritto pubblico in genere e di tutte le altre forme di previdenza, agli italiani residenti all'estero, nel rispetto delle legislazioni vigenti nei singoli Paesi di emigrazione, ai lavoratori immigrati in Italia provenienti dalla Comunità europea e dai Paesi extracomunitari, l'assistenza e la tutela per il conseguimento in sede amministrativa, delle prestazioni di qualsiasi genere previsto da leggi, statuti, contratti regolanti la previdenza, la quiescenza e l'assistenza, nonché la rappresentanza dei lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni e in sede giudiziaria, conformemente alle norme del codice di procedura civile ed a quelle sulla disciplina delle professioni di avvocato e procuratore.

In particolare, l'Istituto ha le seguenti finalità:

1) assistere i lavoratori ed i loro aventi causa nello svolgimento delle pratiche amministrative e medico-legali dirette alla realizzazione dei diritti inerenti:

a) all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali,

b) all'assicurazione di malattia,

c) all'assicurazione obbligatoria e facoltativa per invalidità, vecchiaia, morte, tubercolosi, malattie comuni e malattie sociali, disoccupazioni, nuzialità e natalità, anche per la gente del mare e per le categorie di lavoratori per le quali vigono speciali forme di previdenza e quiescenza, e in ordine ad ogni altra assicurazione affidata a diversi istituti, organismi o enti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale,

d) all'assicurazione libera contro gli infortuni, l'invalidità permanente e la morte,


e) al trattamento per assegni familiari ed altre forme integrative della retribuzione;

2) assistere i lavoratori e i cittadini in genere nell'espletamento di pratiche con le pubbliche amministrazioni e con enti pubblici e privati dirette al conseguimento di benefici, riconoscimenti, autorizzazioni e documentazioni;

3) curare l'effettuazione delle visite preventive e periodiche richieste dalle leggi sull'igiene e l'avviamento al lavoro;

4) assistere i lavoratori nell'applicazione di ogni altra disposizione previdenziale o protettiva del lavoro con particolare riguardo allo Statuto dei lavoratori;

5) assistere gli invalidi e i mutilati di ogni categoria per






sociale;

11) esplicitare ogni altro incarico che sia conferito all'Istituto, nell'ambito delle sue competenze, da parte del Ministero del Lavoro, del Movimento Cristiano Lavoratori, da altri organismi statali e parastatali e da disposizioni di legge.

L'assistenza del Patronato S.I.A.S. nei riguardi dei lavoratori e dei cittadini è gratuita. In conseguenza di ciò il Patronato S.I.A.S. può assumere oneri di spesa per eventuali incarichi da affidare a terzi.

ART. 4 - Sono organi del S.I.A.S.:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Sindaci.



ART. 5 - Il Presidente, designato dal Comitato Esecutivo del M.C.L., ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

Spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere il Comitato Esecutivo e il Consiglio di Amministrazione;
- b) determinare le materie da portare alla discussione degli organi suddetti e vigilare sull'esecuzione delle loro deliberazioni;
- c) firmare gli atti e i documenti che comportano impegni per l'Istituto;

d) designare i rappresentanti dell'Istituto in tutti gli enti, organi, commissioni e congressi;

e) nominare i responsabili organizzativi regionali, provinciali e zonali;

f) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione, compresi quelli relativi all'assunzione del personale, all'assegnazione di borse di studio e alle collaborazioni, salvo ratifica da parte di questi organi alle loro prime riunioni;

g) disporre il trasferimento del personale da una sede all'altra;

h) decidere, in caso di urgenza, sull'apertura e chiusura delle sedi S.I.A.S., salvo ratifica da parte di questi organi alle loro prime riunioni.

In caso di sua assenza o di suo impedimento, il Presidente delega la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio; al Vice Presidente o ad uno dei due Vice Presidenti, nel caso che siano in numero due.

Il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al Direttore Generale o ad altro dirigente centrale e periferico.

ART. 6 - Il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Comitato Esecutivo del M.C.L., è composto da quindici membri, tra cui il Presidente e uno o due Vice Presidenti.



I membri del Consiglio di Amministrazione del S.I.A.S. durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta ogni quattro mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti in carica.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto della maggioranza dei presenti.

ART. 7 - Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) stabilire i regolamenti per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività centrali e periferiche del presente Statuto;
- b) fissare le direttive di ordine generale per il raggiungimento delle finalità di Istituto;
- c) approvare i bilanci preventivo e consuntivo dell'Ente;
- d) nominare tra i suoi Consiglieri i due membri del Comitato Esecutivo se i Vice Presidenti sono due, oppure tre se il Vice Presidente è uno solo;
- e) deliberare l'acquisto, l'alienazione e l'eventuale trasformazione dei beni urbani o rustici;
- f) deliberare sull'organizzazione degli uffici centrali e periferici;
- g) deliberare il regolamento organico del personale, ivi com-



preso il Direttore Generale, con le norme per l'assunzione, la consistenza numerica, il trattamento economico di attività e di quiescenza del personale stesso;

h) adottare i provvedimenti di assunzione e di licenziamento del personale;

i) deliberare sulla chiusura e apertura di sedi del Patronato S.I.A.S.;

l) deliberare sulla nomina del Direttore Generale;

m) stabilire la misura delle eventuali indennità da riconoscere ai membri degli organi collegiali;

n) deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dello Istituto;

o) deliberare su ogni altra questione ad esso sottoposta dal Presidente;

p) deliberare su ogni variazione al presente Statuto, previa approvazione da parte degli organi del Movimento Cristiano Lavoratori, associazione promotrice.

ART. 8. - Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, da

uno o due Vice Presidenti e da due o tre membri del Consiglio

di Amministrazione, designati a norma dell'articolo 7 lettera

d) del presente Statuto. Si riunisce di regola ogni due mesi

e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno. Per la

validità delle riunioni è necessaria la presenza, oltre del

Presidente, di almeno due componenti.

ART. 9. - Spetta al Comitato Esecutivo:

- a) attuare le direttive emanate dal Consiglio di Amministrazione;
- b) curare l'applicazione delle norme statutarie e regolamentari riguardanti l'ordinamento dei servizi assistenziali, organizzativi e amministrativi dell'Istituto, e del regolamento organico del personale;
- c) esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti le risultanze dei bilanci preventivo e consuntivo;
- d) deliberare su tutte le questioni ad esso demandate dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di urgenza, anche su quelle riservate al Consiglio di Amministrazione, entro i limiti da questo determinati e con l'obbligo di ratifica da parte del Consiglio stesso.



ART. 10 - Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dal Comitato Esecutivo Nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, associazione promotrice.

I Sindaci esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli artt. 2403 e segg. del Codice Civile, in quanto applicabili. Durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I Sindaci debbono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

ART. 11 - L'Istituto esplica la propria attività attraverso.

la sede centrale, le sedi regionali, provinciali, zonali, comunali, frazionali e le sedi all'estero.

Per lo sviluppo delle proprie funzioni assistenziali all'estero il Patronato S.I.A.S. opera nel pieno rispetto della legislazione del Paese in cui agisce e nel rispetto delle convenzioni internazionali.

Le strutture del Patronato S.I.A.S. nel territorio nazionale e all'estero operano secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione del presente Statuto, deliberato dal Consiglio Nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori su proposta del Consiglio di Amministrazione del Patronato S.I.A.S.

ART. 12 - Le sedi regionali sono rette da un Consiglio presieduto dal Presidente nominato dall'Esecutivo Regionale del M.C.L. per l'attività di patronato e di assistenza sociale e composto dai Presidenti in carica dei Consigli Provinciali del S.I.A.S. I Consigli regionali nominano nel loro seno un Vice Presidente.

ART. 13 - I Consigli regionali esercitano, nell'ambito del proprio territorio, funzioni proprie di promozione e di indirizzo delle finalità statutarie dell'Ente, nell'ambito delle direttive del Consiglio di Amministrazione, e di coordinamento delle rispettive sedi provinciali.

In particolare:

al promuovono e svolgono, a livello regionale, azione di studio, ricerca, programmazione e rilevazione statistica sui

problemi inerenti gli scopi statutari, curandone la realizzazione, d'intesa con gli organi centrali del Patronato e nel contesto coordinato delle attività generali dell'Ente;

b) esercitando le funzioni ad essi, eventualmente, demandate dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo e dal Presidente dell'Ente.


I Consigli regionali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Si riuniscono di regola ogni quattro mesi e ogni qualvolta lo richiama il Presidente o la metà più una dei Presidenti in carica dei Consigli provinciali. Decadono, comunque, qualora cessino dalla carica per cui sono stati nominati.

ART. 14 - Le sedi provinciali sono rette da un Consiglio composto dal Presidente provinciale, per l'attività di patronato e di assistenza sociale, che lo presiede, e da quattro a sei membri designati dal Comitato Esecutivo provinciale M.C.L.R.

Il Consiglio provinciale nomina nel proprio seno uno o due Vice Presidenti.

Alle riunioni del Consiglio provinciale partecipa con voto consultivo il responsabile organizzativo della sede, che ha anche le funzioni di segretario verbalizzante.

ART. 15 - I Consigli provinciali attuano, nel territorio di competenza e nell'ambito delle direttive del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, del Presidente



dell'Ente e dei piani coordinati dai Comitati regionali, le finalità statutarie. In particolare:

a) dirigono e amministrano le attività provinciali volgendole al massimo potenziamento dei servizi di tutela e di assistenza, attenendosi alle disposizioni tecniche impartite dalla Direzione Generale S.I.A.S.;

b) regolano i rapporti con gli Istituti previdenziali e assistenziali e con le autorità politiche e amministrative della provincia;

c) svolgono, a livello provinciale, azione di studio, di ricerca, di programmazione e di rilevazione statistica sui problemi inerenti alle finalità istitutive;

d) promuovono, coordinano e controllano le attività delle sedi capillari del S.I.A.S. che operano nella provincia;

e) rendono conto ai Presidenti dei rispettivi Consigli regionali sulla gestione delle loro attività;

f) propongono al Presidente dell'Ente la nomina dei responsabili organizzativi provinciali;

g) assumono tutte le attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle altre disposizioni vigenti, in rapporto alle materie che interessano i fini istitutivi dello Ente.

I Consigli provinciali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Si riuniscono di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il

loro Presidente o la metà più uno dei membri lo ritengano opportuno;

Decadono, comunque, qualora cessino dalla carica per cui sono stati nominati.


Il Presidente provinciale del Patronato S.I.A.S. nomina, su parere della Presidenza del Circolo M.C.L., ove esista, gli addetti sociali delle sedi capillari con apposita lettera di incarico, nella quale si ribadisce l'assoluta gratuità della collaborazione, senza alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza. Tale lettera deve essere firmata per accettazione dall'addetto sociale e va convalidata dal Presidente del Patronato S.I.A.S..

ART. 16 - Il Direttore Generale è a capo dei servizi centrali e periferici dell'Istituto ed esercita tutte le attribuzioni conferitigli dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di esecuzione, dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo.

In particolare spetta al Direttore Generale:

a) sovrintendere al funzionamento tecnico ed amministrativo dei Servizi, all'opera del personale dipendente e dei consulenti anche sotto il profilo disciplinare, assicurandone funzionalità operativa e unità di indirizzo tecnico amministrativo, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive degli Organi nazionali dell'Ente;

b) proporre agli Organi competenti programmi di sviluppo e di



- riorganizzazione dei Servizi: assunzioni, promozioni e formazione del personale dipendente, accordi e convenzioni con enti ed organismi;
- c) curare la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo e riferirne al Comitato Esecutivo;
- d) assicurare la regolare attuazione degli adempimenti dello Istituto verso l'autorità tutoria previsti dal D.L.C.P.S. 29 luglio 1947 n° 804, dalla Legge 27 marzo 1980 n° 112, dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 1017, da altre leggi, regolamenti e disposizioni inerenti l'assistenza e la tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa;
- e) esprimere al Presidente parere sulla nomina dei responsabili organizzativi zonal, provinciali e regionali;
- f) intervenire con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione, di cui è il segretario;
- g) in caso di eccezionale urgenza può prendere provvedimenti relativi al personale salvo riferire nel minor tempo possibile al Presidente.

ART. 17. - Il rapporto di impiego con l'Ente è incompatibile con qualunque altro rapporto di impiego pubblico o privato e l'esercizio di qualsiasi professione, industria o commercio.

L'Ente non può assumere in rapporto di impiego medici e avvocati incaricati di prestare la loro opera professionale negli uffici centrali e periferici; il Consiglio di Amministrazione può tuttavia, in determinati casi, fare



stipulare con essi convenzioni di locazione di opera intellettuale ai sensi dell'articolo 2222 del Codice Civile.

ART. 18 - L'Istituto provvede al proprio finanziamento mediante:


- a) i contributi del Movimento Cristiano Lavoratori (M.C.L.);
- b) il contributo previsto dagli artt. 4 e 5 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947 n° 804;
- c) eventuali altri contributi dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, di persone e di Enti pubblici e privati;
- d) lasciti, legati, donazioni e loro proventi.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno accantonati in un fondo di riserva da impiegare a scopi di miglioramento della potenzialità assistenziale dell'Istituto.

La misura degli accantonamenti e dei prelievi sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 19 - L'esercizio finanziario dell'Istituto si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 novembre sarà approvato il bilancio preventivo per l'anno che segue; entro il 15 marzo sarà approvato il conto consuntivo dell'anno che precede.

Entro il 31 marzo il conto consuntivo dell'anno che precede dovrà essere trasmesso, unitamente alla delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, alla relazione morale e alla relazione da parte del Collegio



Sindacale, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e al Ministero del Tesoro.

ART. 20 - Agli effetti di qualsiasi imposta e tassa in genere l'Istituto è parificato alle Amministrazioni dello Stato, a norma dell'art. 8 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947 n° 804.

ART. 21 - In caso di cessazione e di scioglimento dell'Istituto, il patrimonio netto eventualmente risultante sarà devoluto al Movimento Cristiano Lavoratori con l'obbligo di destinarlo a scopo di assistenza sociale dei lavoratori.

ART. 22 - Qualsiasi variazione al presente Statuto è soggetta all'approvazione del Consiglio Nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, associazione promotrice, e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

L'Istituto è impegnato, altresì, a fare apportare dal Consiglio Nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori allo Statuto le modificazioni e le aggiunte che saranno ritenute necessarie dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

DELLO STATUTO

DEL PATRONATO S. I. A. S.

- Servizio Italiano Assistenza Sociale

per i Servizi Sociali dei Lavoratori-

Strutture del Patronato S.I.A.S.

ART. 1 - Sede e Organi provinciali

La Sede provinciale in attuazione dei compiti statutari:

a) provvede alla trattazione delle pratiche assunte direttamente o che le pervengono dagli addetti sociali, nonché di quelle inviate dalle sedi zonali che richiedano particolari competenze specialistiche a livello amministrativo, giuridico e medico legale;

b) esercita funzioni di consulenza tecnica e di supporto organizzativo nei confronti degli addetti sociali e delle sedi zonali;

c) indirizza e regola le attività degli addetti sociali e delle sedi zonali anche mediante la definizione di piani annuali di sviluppo coerenti con gli indirizzi della pianificazione regionale e centrale;

d) assume ed attua le direttive degli organi nazionali e regionali ai quali fornisce informazioni periodiche sulle attività, sull'impiego e sull'andamento economico e finanziario;



ART. 2 - Il Consiglio provinciale del Patronato S.I.A.S.:

a) è nominato dal Comitato Esecutivo provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori (M.C.L.), associazione promotrice;

b) svolge le sue funzioni in collegamento con altri servizi e strutture promosse dal M.C.L. sul territorio;

c) può realizzare forme di collaborazione, anche in convenzione, con istituzioni locali ed organismi, anche a carattere associativo, che operano con finalità di solidarietà

sociale.

ART. 3 - Il Presidente del Consiglio provinciale del Patronato S.I.A.S. dura in carica tre anni e comunque decade se viene a decadere il Consiglio provinciale S.I.A.S.

ART. 4 - Il Presidente del Consiglio provinciale S.I.A.S. in attuazione dei compiti statutari:

a) collabora con le strutture di base del M.C.L. nella promozione delle iniziative utili al sostegno del S.I.A.S.;

b) definisce, d'intesa con gli organi zonali e provinciali, collaborazioni con le istituzioni e con gli organismi sociali, per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del S.I.A.S.;

c) nomina, su proposta del Presidente del Circolo M.C.L., ove esista, l'addetto sociale, che è da considerarsi corrispondente dell'attività di patronato della sede provinciale. Il suo compito consiste nella raccolta delle pratiche di assistenza e tutela dei lavoratori, che consegna alla sede provinciale S.I.A.S. per la loro trattazione e definizione.

La lettera di nomina, firmata per accettazione dall'addetto sociale, deve attestare che l'incarico è prettamente a titolo fiduciario, volontario e gratuito, senza alcun vincolo di subordinazione e di orario.

La nomina deve essere convalidata con atto scritto dal Presidente nazionale del Patronato S.I.A.S.

ART. 5 - Il nominativo dell'addetto sociale viene inserito in un apposito albo riconosciuto dagli organi del Patronato.

ART. 6 - I membri del Consiglio provinciale S.I.A.S. durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Gli incarichi nel Consiglio provinciale S.I.A.S. sono gratuiti.

ART. 7 - Il Consiglio provinciale è convocato dal Presidente:

- a) in via ordinaria, di norma almeno una volta ogni due mesi;
- b) in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario e urgente.

La convocazione deve avvenire con avviso scritto, specificando l'ordine del giorno, la data, l'ora e la sede della riunione, e deve essere notificata con almeno tre giorni di anticipo.


Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei membri con voto deliberativo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti con voto deliberativo; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle riunioni del Consiglio provinciale vengono sottoscritti dal Presidente e dal Responsabile organizzativo provinciale che funge da segretario verbalizzante.

ART. 8 - Il Consiglio provinciale in attuazione dei compiti statutari:

- a) propone la nomina degli addetti sociali e la costituzione




delle zone;

b) assume iniziative atte a garantire l'integrazione con le attività promosse dal M.C.L. e dai loro Servizi e Settori anche al fine di provvedere allo sviluppo ed al sostegno del Patronato.

ART. 9 - Il Responsabile organizzativo provinciale, su proposta del Presidente provinciale S.I.A.S., è nominato dal Presidente nazionale del Patronato S.I.A.S. e va scelto tra le persone che abbiano spiccata sensibilità sociale, capacità manageriale e competenze professionali adeguate alle mansioni da svolgere.

La nomina è subordinata ad un periodo di prova di anni uno.

ART. 10 - Il Responsabile organizzativo provinciale, nell'ambito dei compiti previsti dallo Statuto e sulla base delle disposizioni operative emanate dalla Direzione Generale, assolve i seguenti compiti:

- 
- a) acquisizione delle pratiche di patronato, istruzione, definizione e registrazione delle stesse;
  - b) rapporti con gli assistiti;
  - c) rapporti con le sedi zonali e capillari;
  - d) rapporti con gli Istituti previdenziali e assistenziali e con l'Ispettorato del Lavoro;
  - e) compilazione delle situazioni statistiche trimestrali e delle tabelle A - B - C - D annuali;
  - f) funzionamento tecnico dei servizi sociali di base e di zo-

na;


g) controllo del servizio svolto dai dipendenti assegnati alle sedi provinciali e zonali, per quanto concerne l'attuazione dell'attività di patronato, tenuto conto delle istruzioni tecniche ed organizzative della Direzione Generale.

ART. 11 - Sede zonale

La sede zonale è costituita, previa autorizzazione da parte della Direzione Generale, dal Consiglio Provinciale S.I.A.S. d'intesa, ove esista, con il Comitato di zona M.C.L.

ART. 12 - La sede zonale, per svolgere le proprie funzioni:

- a) opera in coerenza con gli indirizzi e con le indicazioni degli organi provinciali del Patronato ed in collaborazione con gli organi locali del M.C.L.;
- b) si collega e collabora con le strutture di base del M.C.L. e dei loro Servizi per promuovere le iniziative utili al sostegno dell'attività di patrocinio e assistenza;
- c) può realizzare forme di collaborazione, anche in convenzione, con istituzioni locali e organismi, anche a carattere associativo, con finalità di solidarietà sociale, previo benestare della Sede provinciale e della Direzione Generale.



ART. 13 - La sede zonale opera mediante una propria struttura funzionale al fine di garantire i necessari Servizi.

I Servizi della sede zonale sono curati da un responsabile

organizzativo zonale nominato, su proposta del Presidente provinciale S.I.A.S., dal Presidente nazionale del Patronato S.I.A.S.;

ART. 14 - Il Responsabile organizzativo zonale:

- a) segue l'attuazione dei programmi di attività della sede;
- b) verifica unitamente al responsabile organizzativo provinciale l'attività degli addetti sociali della zona;
- c) esperisce, nello svolgimento del proprio lavoro, le disposizioni tecniche ed organizzative della Direzione Generale, sotto il controllo del Responsabile organizzativo provinciale;
- d) coordina la programmazione delle iniziative di sostegno all'attività di patronato da parte delle strutture di base del M.C.L.;
- e) formula proposte alla sede provinciale in merito alle iniziative per lo sviluppo dei Servizi e la formazione di nuovi addetti sociali;
- f) esprime pareri ed indicazioni alla sede provinciale per la nomina degli addetti sociali in quelle comunità di base o di lavoro ove non esista circolo M.C.L.;
- g) invia le rendicontazioni mensili delle spese al Presidente provinciale S.I.A.S..

ART. 15 - Organi regionali

I membri del Consiglio regionale durano in carica tre anni.

Essi possono essere riconfermati.



Gli incarichi nel Consiglio regionale sono gratuiti.

ART. 16 - Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente regionale:

- a) in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi;
- b) in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario ed urgente.

La convocazione del Consiglio è fatta con avviso scritto specificando l'ordine del giorno, la data, l'ora e la sede della riunione:

La convocazione deve essere notificata con almeno dieci giorni di anticipo.

Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei membri con voto deliberativo.


Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti con voto deliberativo.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e dal Responsabile organizzativo regionale che funge da segretario verbalizzante.

ART. 17 - Il Responsabile organizzativo regionale, nell'ambito dei compiti previsti dallo Statuto e sulla base delle disposizioni operative emanate dalla Direzione Generale:

- a) tiene i rapporti con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con gli organi dell'amministrazione pubblica



di corrispondente livello;

- b) attua il coordinamento con la sede regionale INPS e quello tra le sedi provinciali, zonali ed estere del Patronato S.I.A.S. relativamente alle pratiche in convenzione;
- c) fornisce la necessaria assistenza tecnica alle sedi provinciali e zonali informatizzate;
- d) coordina l'attività legale delle sedi provinciali della regione, sulla base delle istruzioni all'uso impartite dalla Direzione Generale.

ART. 18 -

Organi nazionali

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni.

Essi possono essere riconfermati.

Gli incarichi nel Consiglio di Amministrazione sono gratuiti.

ART. 19 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal

Presidente:

- a) in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi;
- b) in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario ed urgente.

La convocazione è fatta con avviso scritto e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e la sede della riunione.

La convocazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima della data della riunione.

Le sedute del Comitato sono valide quando è presente la

maggioranza dei suoi membri.


Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti con voto deliberativo; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale che funge da segretario verbalizzante.

ART. 20 - Il Direttore Generale è selezionato tra coloro che abbiano spiccata sensibilità sociale, capacità manageriale, competenze professionali adeguate alle funzioni da svolgere.

Viene scelto tra il personale dipendente dell'Ente avente la qualifica di dirigente di prima classe oppure all'esterno.

La nomina diventa definitiva dopo il superamento di un periodo di prova, della durata non inferiore agli otto mesi, facoltativa nel caso che la persona prescelta faccia parte dell'organico del Patronato S.I.A.S. e sia inquadrata alla prima classe della categoria dei dirigenti del S.I.A.S., obbligatoria quando la provenienza sia esterna.



ART. 21 - Attività all'estero

Il Patronato S.I.A.S. svolge l'attività all'estero nel quadro degli indirizzi previsti dall'articolo 11 dello Statuto dell'Ente, nonché in base alle norme di legge ed alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 22 - Organi delle strutture all'estero

Le strutture all'estero sono rappresentate dalle sedi regionali, i cui organi sono costituiti dai Consigli

regionali.

ART. 23 - Nei Paesi dove il M.C.L. non è presente, o non è completamente rappresentato, la costituzione delle strutture del Patronato viene decisa dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente o dal Presidente, in caso di urgenza, da portare, in quest'ultima eventualità, alla ratifica dell'Organo deliberante alla sua prima seduta.

ART. 24 - Il Consiglio regionale è composto dal Presidente regionale, dai delegati provinciali, con voto deliberativo, e, a titolo consultivo, dal Presidente regionale del M.C.L. e dal Coordinatore regionale che ne redige i verbali delle riunioni.

Le cariche nel Consiglio regionale sono gratuite.

ART. 25 - Il Coordinatore regionale è nominato dal Consiglio di Amministrazione del Patronato S.I.A.S..

Il Coordinatore regionale nell'ambito dei compiti statutari:

a) sovrintende al funzionamento tecnico e all'opera del personale dipendente, dei consulenti e degli addetti sociali, nel rispetto delle linee e delle direttive definite dal Consiglio regionale e dagli Organi nazionali;

b) formula agli organi competenti programmi in materia di piani di sviluppo e organizzazione dei Servizi;

c) è responsabile della rendicontazione tecnica dell'attività svolta;

d) fa parte, con voto consultivo, del Consiglio regionale,

con la funzione di segretario verbalizzante.

ART. 26 - Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme dello Statuto dell'Ente.

FIRMATO:MANLIO RADOCCHIA

DOTTOR GIORGIO INTERSIMONE.NOTAIO.

Registrato a Roma, Atti Pubblici il 30 GIUGNO 1992

al n. 33265 serie AB esatte lire 10000

F.to Illeggibile

In conformità dell'originale si rilascia la presente copia composta di numero ventinove facciate fotostatiche per uso

AMMINISTRATIVO

Roma, 23 MARZO 2004

